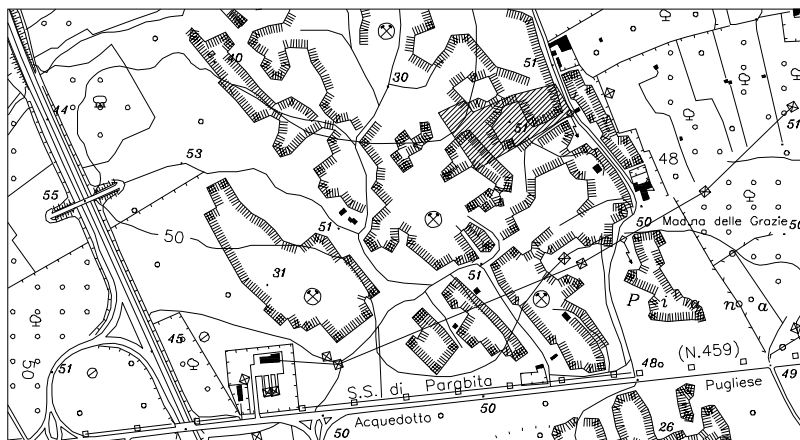


COMUNE DI GALLIPOLI

PROVINCIA DI LECCE



PROGETTO DI RIATTIVAZIONE PER RECUPERO AMBIENTALE (FG. 12 P.LLE 9p-40p-67p E 69p) E AMPLIAMENTO (FG. 12 P.LLE 6p E 40p) DEI SITI ESTRATTIVI IN LOCALITA' "MATER GRATIAE" CON VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (OVE OCCORRE EX ART. 29 D.LGS. 152/2006)

ALL. A

RELAZIONE TECNICA

Il Committente:

Ditta LU.PA. CAVE s.n.c.
di Luigi e Paolo MAURO
C.da Mater Gratiae - S.P. 361 Km 26
73014 Gallipoli (LE)
P.Iva 04252830759

I Tecnici:

Ing. Gianluca TOMMASI

Arch. Mariagrazia TRAMACERE

Data: Maggio 2025

INDICE

1	CONFORMITÀ DELL'INTERVENTO CON NORME E PIANI...	2
1.1	Regolamentazione dell'attività estrattiva	2
1.2	Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)	6
1.3	Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI)	9
2	PROGETTO DI COLTIVAZIONE.....	12
2.1	Generalità.....	12
2.2	Cronostoria dei siti interessati	14
2.3	Strutture e impianti a servizio della cava	17
2.4	Progetto di coltivazione e di recupero ambientale.....	19
2.4.1	Progetto di coltivazione.....	19
2.4.2	Regimazione delle acque piovane	22
2.4.3	Recupero ambientale	23
3	VALUTAZIONE DEL TIPO E DELLE QUANTITÀ DEI RESIDUI E DELLE EMISSIONI PREVISTI RISULTANTI DALL'ATTIVITÀ DEL PROGETTO PROPOSTO.....	28

1 CONFORMITÀ DELL'INTERVENTO CON NORME E PIANI

1.1 Regolamentazione dell'attività estrattiva

La disciplina delle attività estrattive è regolata a livello nazionale dal R.D. 29 luglio 1927, n. 1443. La citata legge mineraria distingue le attività estrattive di cava da quelle di miniera in relazione alla tipologia del materiale estratto:

- materiali e sostanze di miniere (o di I categoria) sono quelli ritenuti di maggior rilevanza economica per pregio e/o rarità e di interesse prioritario e/o strategico per l'economia nazionale;
- materiali di cava (o di II categoria) sono sostanzialmente quelli impiegati nell'edilizia, considerati di minore rilevanza economica.

Il materiale estratto dalla cava situata in località *"Mater Gratiae"*, oggetto della presente relazione, appartiene a quelli di II categoria.

La disciplina delle attività in materia di cave, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, è stata trasferita alle regioni. Il trasferimento è stato compiutamente definito con i D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, e 24 luglio 1977, n. 616. In virtù di quanto sopra, la Regione Puglia ha emanato la L.R. 22/5/85, n. 37, - *"Norme per la disciplina delle cave"* -.

Con essa sono stati introdotti in Puglia l'istituto della ricerca, la disciplina dell'apertura di nuove cave e la regolamentazione della coltivazione di quelle in attività alla data di entrata in vigore della legge, coniugando le esigenze di carattere tecnico, economico e produttivo del settore estrattivo con quelle di salvaguardia dei valori ambientali.

Secondo la citata legge regionale, la programmazione dell'attività estrattiva regionale si attua attraverso la redazione di un Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.). L'apertura di nuove cave era consentita, in attesa che fosse approvato il P.R.A.E., a condizione che i territori interessati non fossero

sottoposti ad alcun vincolo (idrogeologico, forestale, paesaggistico, culturale, urbanistico, archeologico). Il divieto di apertura di nuove cave in zone sottoposte a vincoli prima che fosse esecutivo il P.R.A.E., era stabilito dall'art. 36 della L.R. n. 37/85.

A causa del notevole ritardo accumulato sia per la redazione che per l'approvazione del P.R.A.E., e per non penalizzare l'economia del settore, la Regione Puglia, con L.R. N. 4 del 10.4.1989, ha modificato il contenuto dell'art. 36 della L.R. n. 37/85 consentendo l'attività estrattiva in aree a vincolo, previo parere dei Comuni interessati e del Comitato Tecnico Regionale per le Attività Estrattive (C.T.R.A.E.).

Con L.R. n. 21/2004 *“Disposizione in materia di attività estrattiva”*, la Regione Puglia aveva sottoposto al parere vincolante del C.T.R.A.E. qualsiasi progetto di coltivazione di cava o torbiera. L'art. 2 della citata L.R., al comma 1, così recita: *“La coltivazione di cava o torbiera e relative pertinenze è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal dirigente dell'Ufficio minerario regionale, su parere vincolante del Comitato tecnico regionale attività estrattiva (CTRAE)”*.

Successivamente, con Delibera della Giunta Regionale n. 2463 del 25/11/2014, ricognizione ai sensi dell'art. 1 della L.R. 19/2013 *“Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo. Semplificazione dei procedimenti amministrativi”* il C.T.R.A.E. è stato soppresso.

Con deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2007 n. 580, la Regione Puglia ha approvato in maniera definitiva il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.).

Successivamente con Deliberazione della Giunta Regionale n. 445 del 23/02/2010 è stata approvata la Variazione PRAE e vi è stata l'approvazione di Cartografia, Norme Tecniche di Attuazione e relativo Regolamento Piano regionale delle Attività Estrattive - art. 33 l.r. 37/85.

Tale strumento persegue le seguenti finalità:

a) pianificare e programmare l'attività estrattiva in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, al fine di contemperare l'interesse pubblico allo sfruttamento delle risorse del sottosuolo con l'esigenza prioritaria di salvaguardia e difesa del suolo e della tutela e valorizzazione del paesaggio e della biodiversità;

b) promuovere lo sviluppo sostenibile nell'industria estrattiva, in particolare contenendo il prelievo delle risorse non rinnovabili e privilegiando, ove possibile, l'ampliamento delle attività estrattive in corso rispetto all'apertura di nuove cave;

c) programmare e favorire il recupero ambientale e paesaggistico delle aree di escavazione abbandonate o dismesse;

d) incentivare il reimpiego, il riutilizzo ed il recupero dei materiali derivanti dall'attività estrattiva.

Il P.R.A.E., in particolare, contiene:

1) la relazione illustrativa delle finalità e dei criteri informativi del piano;

2) le norme tecniche per la progettazione e la coltivazione delle cave e per il recupero ambientale delle aree interessate;

3) la carta giacimentologica implementata con sistema GIS contenente:

a) l'indicazione delle risorse di potenziale sfruttamento;

b) i vincoli urbanistici, paesaggistici, culturali, idrogeologici, forestali, archeologici;

c) la tabella dei fabbisogni di cui all'art. 31 comma 1 lett. e) l.r. n. 37/85.

Da ultimo, con la L.R. 5/7/2019 n. 22 la Regione Puglia ha emanato una nuova normazione organica, abrogando la citata L.R. n. 37/1985 e dettando "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva".

La legge è dichiaratamente (art. 1) finalizzata a:

a) pianificare l'attività estrattiva in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale, al fine di contemperare l'interesse pubblico all'utilizzo

delle risorse del sottosuolo, risorse primarie - unitamente all'attività estrattiva – per lo sviluppo socio-economico del territorio, con quello alla salvaguardia e difesa del suolo, alla tutela e valorizzazione del paesaggio, della biodiversità e della geodiversità, al fine di favorire lo sviluppo sostenibile del territorio;

b) promuovere lo sviluppo sostenibile nell'industria estrattiva, assicurando il recupero dei siti di cava e il contenimento del consumo di suolo e del prelievo delle risorse non rinnovabili, incentivando a tal fine il reimpiego, il riutilizzo e il recupero dei materiali di scarto derivanti dall'attività estrattiva e privilegiando l'ampliamento degli attuali siti rispetto all'apertura di nuovi siti estrattivi;

c) promuovere l'economia circolare, incentivando gli esercenti l'attività estrattiva al miglioramento dei cicli produttivi, favorendo l'attività di ricerca e sviluppo tecnologico;

d) promuovere la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore estrattivo;

e) pianificare, disciplinare e promuovere il recupero paesaggistico e ambientale delle aree di escavazione dismesse, ai fini della messa in sicurezza del territorio, dell'incremento della rete ecologica regionale, del riutilizzo sostenibile di tali aree, della valorizzazione e riqualificazione del patrimonio minerario dismesso e della cultura mineraria, della fruizione da parte della collettività;

f) valorizzare le pietre ornamentali o da taglio estratte nel territorio regionale come materiali di elevata qualità e pregio, favorendone il loro utilizzo nella realizzazione delle opere pubbliche regionali nonché la loro promozione sui mercati internazionali.

Viene poi ridisegnato il quadro delle competenze della Regione e dei Comuni in materia di attività estrattive, con intestazione alla Regione dei poteri di a) elaborazione di norme, regolamenti nonché direttive e linee guida di settore, ivi compresa la definizione, di concerto con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative degli esercenti, dei criteri di determinazione

degli oneri per l'esercizio dell'attività estrattiva, b) pianificazione delle attività estrattive, c) censimento e recupero delle aree di cava dismesse e d) formazione e informazione del personale e degli esercenti che operano nel settore estrattivo.

Ai Comuni sono invece demandate tutte le funzioni autorizzatorie nonché di vigilanza e sanzioni.

Segue una compiuta definizione dei contenuti e del procedimento di approvazione del P.R.A.E., un catalogo dei diversi provvedimenti autorizzatori (autorizzazione per nuova attività estrattiva, ampliamenti, approfondimenti e riattivazione, recupero ambientale, proroga e rinnovo) e del procedimento di rilascio degli stessi, la disciplina delle attività di vigilanza e del regime sanzionatorio oltretutto le norme transitorie e finali.

1.2 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)

Il giorno 11 Gennaio 2010 la Giunta Regionale ha approvato la Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). Tale approvazione, non richiesta dalla legge regionale n. 20 del 2009, è stata effettuata per conseguire lo specifico accordo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali previsto dal Codice e per garantire la partecipazione pubblica prevista dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. La Proposta di Piano sostituisce lo Schema di PPTR adottato il 20 ottobre 2009.

Il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia è stato adottato con delibera n. 1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013.

Con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia in via definitiva.

Il Sistema delle Tutele

Il PPTR all'art. 30 del Capo I del Titolo VI delle NTA individua i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti. In particolare:

al comma 2 specifica che i beni paesaggistici della regione Puglia comprendono:

- i beni tutelati ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera a) del Codice, ovvero gli "immobili ed aree di notevole interesse pubblico" come individuati all'art. 136 dello stesso Codice;
- i beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1 del Codice, ovvero le "aree tutelate per legge":
 - a) territori costieri;
 - b) territori contermini ai laghi;
 - c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
 - d) parchi e riserve;
 - e) boschi;
 - f) zone gravate da usi civici;
 - g) zone umide Ramsar;
 - h) zone di interesse archeologico.

al comma 3 specifica che gli ulteriori contesti sono individuati e disciplinati dal PPTR ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera e) del Codice e sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione necessarie per assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione. Tali contesti sono:

- a) reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale;
- b) sorgenti;
- c) aree soggette a vincolo idrogeologico;
- d) versanti;
- e) lame e gravine;
- f) doline;

- g) grotte;
- h) geositi;
- i) inghiottitoi;
- j) cordoni dunari;
- k) aree umide;
- l) prati e pascoli naturali;
- m) formazioni arbustive in evoluzione naturale;
- n) siti di rilevanza naturalistica;
- o) area di rispetto dei boschi;
- p) area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali;
- q) città consolidata;
- r) testimonianze della stratificazione insediativa;
- s) area di rispetto delle componenti culturali ed insediative;
- t) paesaggi rurali;
- u) strade a valenza paesaggistica;
- v) strade panoramiche;
- w) luoghi panoramici;
- x) con visuali.

Con riferimento ai beni paesaggistici, ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 159 del Codice.

Con riferimento agli ulteriori contesti ogni piano, progetto o intervento è subordinato all'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 89, comma 1, lettera b) delle NTA del PPTR.

In riferimento al progetto di riattivazione e ampliamento della cava di proprietà della ditta "LU.PA. CAVE s.n.c.", si rimanda alla relazione di verifica di compatibilità al PPTR allegata al presente progetto (ALL. C).

1.3 Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

In data 30/11/05, la Regione ha anche approvato il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) della Puglia. Questo importante strumento di pianificazione territoriale ha le seguenti finalità:

- la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari compatibili con i criteri di recupero naturalistico;

- la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e gli altri fenomeni di dissesto idrogeologico;

- il riordino del vincolo idrogeologico;

- la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua;

- lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti.

Le finalità richiamate sono perseguite mediante:

- la definizione del quadro del rischio idraulico e idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto evidenziati;

- l'adeguamento della strumentazione urbanistico - territoriale;

- la costituzione di vincoli, di prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d'uso del suolo in relazione al diverso grado di rischio idrogeologico;

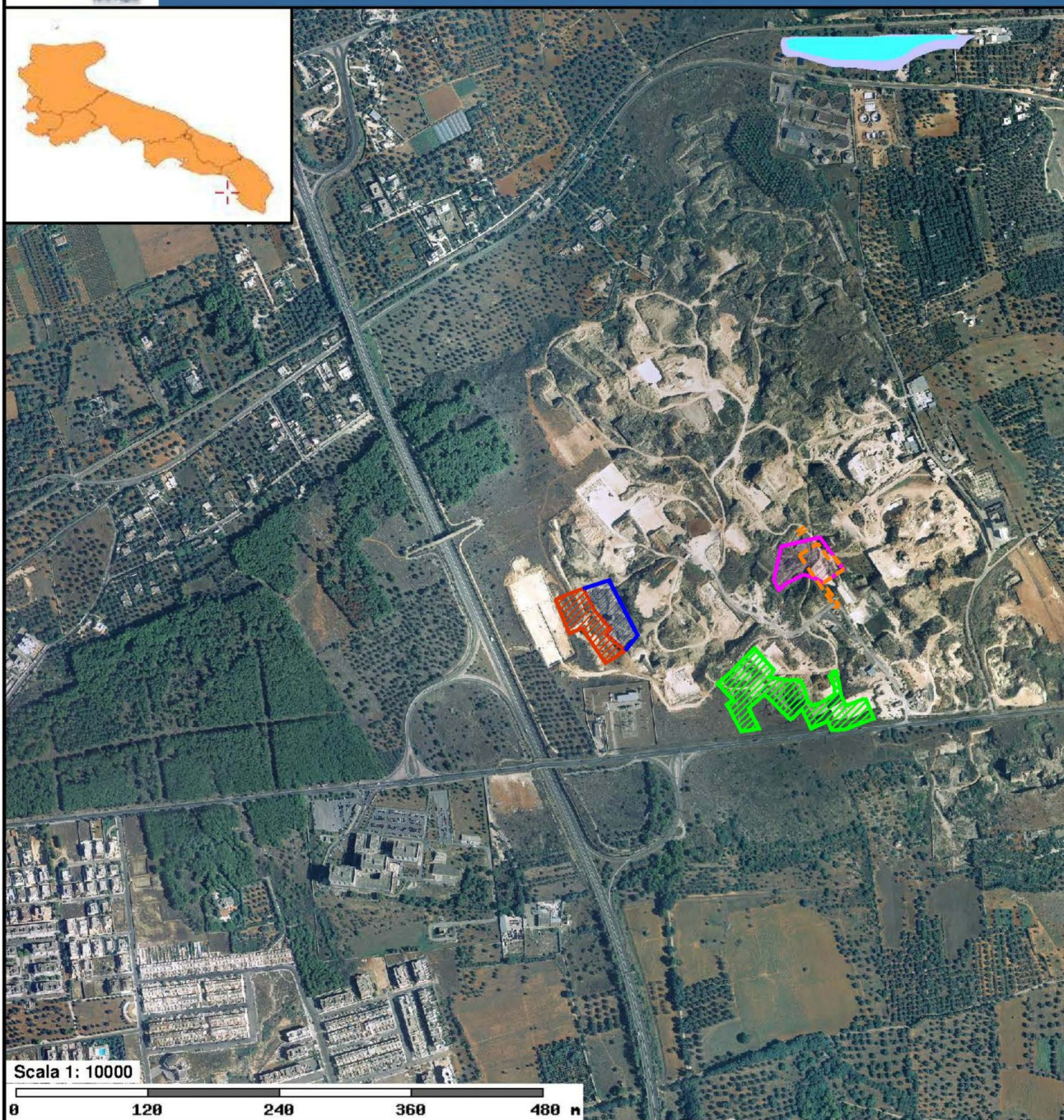
- l'individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed ambientale, nonché alla tutela e al recupero dei valori monumentali ed ambientali presenti;

- l'individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione;

- la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, adottando modalità di intervento che privilegiano la conservazione e il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;

- la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità degli stessi nonché dei bacini idrografici;
- il monitoraggio dello stato dei dissesti idrogeologici;
- interventi non strutturali.

Nella figura successiva è riportata la mappa delle aree a rischio idraulico nel PAI vigente, di un intorno sufficientemente vasto dell'area d'intervento, da cui si evince che quest'ultima è ben lontana dalle aree a rischio e/o a pericolosità idraulica.



Pericolosità e Rischio

Peric. Geomorf.

- media e moderata (PG1)
- elevata (PG2)
- elevata (PG3)

Peric. Idraulica BP

Peric. Idraulica MP

Peric. Idraulica AP

Cartografia di base



CAVA DA RIATTIVARE (Sito 1)
(Foglio di mappa 12 p.lle nn. 69 parte e 9 parte)



CAVA DA RIATTIVARE (Sito 2)
(Foglio di mappa 12 p.lle nn. 40 parte, 67 parte e 69 parte)



CAVA CON AUTORIZZAZIONE SCADUTA
(Foglio di mappa 12 p.lle 69 parte - Determinazione n. 73/2011)



CAVA DA AUTORIZZARE IN AMPLIAMENTO
(Foglio di mappa 12 p.lle nn. 6 parte e 40 parte)



AREE DI PERTINENZA

2 PROGETTO DI COLTIVAZIONE

2.1 Generalità

La cava per la quale si richiede l'autorizzazione alla riattivazione per recupero ambientale e ampliamento è coltivata dalla ditta "LU.PA. CAVE s.n.c.". E' situata nel Comune di Gallipoli, in località "Mater Gratiae" a circa 0,50 Km dall'ospedale di Gallipoli che risulta essere l'edificio più vicino. La cava si raggiunge percorrendo la Strada Provinciale n° 361 che collega Alezio a Gallipoli, attraverso una strada interpoderale che attraversa un'area interamente destinata ad attività estrattiva e sulla quale la ditta LU.PA. CAVE s.n.c. ha il diritto di passaggio (TAV. 08 - PLANIMETRIA GENERALE DELLO STATO DEI LUOGHI RAPPORTATA AL CATASTALE CON INDICAZIONE DEL PERCORSO DI ACCESSO).

Il progetto di cui la presente relazione è parte integrante interessa le seguenti aree:

- Cava da riattivare (Sito 1 - foglio di mappa 12, particelle 69 parte e 9 parte) per una superficie di circa 7.220 mq;
- Cava da riattivare (Sito 2 - foglio di mappa 12, particelle 40 parte, 67 parte e 69 parte) per una superficie di 17.000 mq;
- Cava con autorizzazione scaduta (foglio di mappa 12, particella 69 parte – Determinazione n. 73/2011);
- Cava da autorizzare in ampliamento e aree di pertinenza (foglio di mappa n. 12 particelle n. 6 parte e 40 parte) per una superficie di circa 6.670 mq da destinare ad area di cava e 5.620 mq da destinare ad area di pertinenza per una superficie totale di 12.290 mq.

Dal rilievo dello stato dei luoghi delle aree individuate come Sito 1 e Sito 2, ossia delle aree rispettivamente con autorizzazione scaduta (Sito 1) e scavata in assenza di autorizzazione (Sito 2), si rileva la presenza di materiale di sfrido derivante dalla precedente attività estrattiva e di aree rinaturalizzate spontaneamente.

Nella planimetria seguente si riporta un estratto catastale del sito di progetto.



Estratto della planimetria catastale del sito di progetto

La situazione catastale della cava è riportata in TAV. 07 - PLANIMETRIA CATASTALE in scala 1:2.000, mentre quella relativa allo stato dei luoghi può essere dedotta dalla TAV. 08 – PLANIMETRIA GENERALE DELLO STATO DEI LUOGHI RAPPORATA AL CATASTALE CON INDICAZIONE DEL PERCORSO DI ACCESSO E DALLE TAV. 09 – 10 – 11 relative al rilievo piano altimetrico dello stato dei luoghi delle diverse aree alla data del 19/11/2024 .

Secondo quanto risulta dal Piano Urbanistico Generale del Comune di Gallipoli le aree interessate dal progetto sono così distinte:

- il Sito 1, individuato nel N.C.T. del Comune di Gallipoli al foglio di mappa 12 particelle 69 parte e 9 parte, ricade in zona D4 – “ZONE PER ATTIVITA’ ESTRATTIVE ESISTENTI” e, per una piccola parte, in zona E4 – “ZONE DI CAVE DISMESSE E DI BONIFICA”;
- il Sito 2, individuato nel N.C.T. del Comune di Gallipoli al foglio di mappa 12 particelle 40 parte, 67 parte e 69 parte, ricade in zona D4 – “ZONE PER ATTIVITA’ ESTRATTIVE ESISTENTI”;
- l'Area da autorizzare in ampliamento, individuato nel N.C.T. del Comune di Gallipoli al foglio di mappa 12 particelle 6 parte e 40 parte, ricade in parte in zona E2 - “ZONE AGRICOLE CON PREVALENTI COLTURE ARBOREE” e in parte in zona D4 – “ZONE PER ATTIVITA’ ESTRATTIVE ESISTENTI”.

2.2 Cronostoria dei siti interessati

2.2.1 Cava da autorizzare in ampliamento

Con protocollo n. REP_PROV_LE/LE-SUPRO 100607/18-12-2019 del 18/12/2019 la ditta LU.PA. CAVE s.n.c. ha inoltrato richiesta allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Gallipoli di autorizzazione alla coltivazione per la cava di carparo sita in località “Mater Gratiae” e distinta nel N.C.T. dello stesso Comune al foglio di mappa 12 particelle 6 parte e 40 parte. In seguito all’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale da parte dell’Ufficio Ambiente, Protezione Civile e Parco Naturale del Comune di Gallipoli, sono stati acquisiti pareri e note così come trasmessi dell’Ufficio Paesaggio, Autorizzazioni Ambientali e Parco del Comune di Gallipoli con nota protocollo n. 0013803 del 04/03/2025:

- *Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Servizio Autorità Idraulica* (prot. n. 0379074/2024 del 25/07/2024 – parere favorevole);

- *2i Rete Gas SpA Dipartimento Sud Est Area Territoriale-le Lecce Brindisi (prot. n. U-2024-0097177 del 29/07/2024 – parere favorevole);*
- *Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica (prot. N. 0388210/2024 del 30/7/2024 - “La competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e/o dei provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004 nonché dalla pianificazione paesaggistica, qualora non emergano profili di deroga, è in capo al Comune di Gallipoli, come delegato con DGR n. 2171 del 11/10/2010”);*
- *ASL Lecce Dipartimento Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Area Sud (prot. N. 178451 del 07/08/2024 – parere favorevole);*
- *Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. Business Unità Esercizio Infrastruttura Ingegneria, Tecnica e Sicurezza (Prot. N. FSE-BUEI/P/2024/0000925 del 21/08/2024 – parere favorevole);*
- *Dipartimento Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio Industriale, Crisi Industriali e Politiche di Genere - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche Servizio Attività Estrattive (prot. N. 0437909/2024 del 10/9/2024 – [...] “si ritiene che la proposta progettuale debba essere ricondotta alla fattispecie di ampliamento delle attività esercitate dal proponente nei siti di cui innanzi. In tal senso la proposta progettuale dovrà integrare le previsioni di recupero/ripristino dei siti sopra indicati illustrando il coordinamento delle attività di recupero con l’esercizio dell’attività estrattiva nel sito di nuova coltivazione. Si ritiene peraltro che, il procedimento di valutazione ambientale della proposta progettuale, in ragione degli accertamenti di attività non autorizzata, debba comunque rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 29 del d.lgs n. 152/2006.”);*

- Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici (prot. N. 0449370/2024 del 17/09/2024 – parere favorevole);
- Acquedotto Pugliese S.p.a. (prot. N. 076461/2024 del 25/11/2024 – parere favorevole).

2.2.2 Cava da riattivare (Sito 1) (Foglio di mappa 12 p.lle 69 parte e 9 parte) e Cava con autorizzazione scaduta (Foglio di mappa 12 p.la 69 parte – Determinazione n. 73/2011)

Il sito 1 è stato oggetto di attività estrattiva esercitata in regime transitorio ai sensi dell'art. 35 della l.r. n. 37/1985 dalla ditta Mauro Damiano. Successivamente, con Determinazione del Responsabile PO n.63/2008 del 10/07/2008, è stata autorizzata la prosecuzione dell'attività estrattiva e con Determinazione Dirigenziale n.77/2010 del 31/05/2010 l'attività di cava è stata trasferita dalla ditta Mauro Damiano alla Società LU.PA. Cave s.n.c.. Con Determinazione Dirigenziale n. 73/2011, infine, l'autorizzazione alla coltivazione è stata prorogata fino al 30/06/2013.

Quest'ultima autorizzazione è, ad oggi, decaduta per effetto delle disposizioni della L.R. n. 33/2016 e del comma 5 della L.R. n.22/2019 recanti l'obbligo di conseguire un provvedimento espresso di compatibilità ambientale ex post per le attività estrattive.

2.2.3 Cava da riattivare (Sito 2) (Foglio di mappa 12 p.lle 40 parte, 67 parte e 69 parte)

Il sito 2 è stato oggetto di attività estrattiva non autorizzata accertata nell'ambito delle attività di vigilanza del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Lecce nel maggio 2022. In seguito al sopralluogo, il Comune di Gallipoli, con Ordinanza n. 301 del 02/08/2022, ha sospeso i lavori di estrazione. Il sito in oggetto è stato, successivamente, sottoposto a sequestro in seguito ad accertamento di ulteriore attività non autorizzata effettuato in data 05/09/2024

e con Ordinanza n. 539 del 06/11/2024 il Comune di Gallipoli ha ulteriormente sospeso l'attività estrattiva alla ditta LU.PA Cave s.n.c.

Alla luce di quanto appena detto e in considerazione di quanto prescritto nella nota protocollo n. 0013803 del 04/03/2025 del Comune di Gallipoli è stato redatto un progetto globale che prevede, in via prioritaria, il recupero ambientale delle aree individuate come Sito 1 e Sito 2 e la contestuale coltivazione delle aree afferenti al progetto presentato dalla ditta LU.PA Cave s.n.c. in data 18/12/2019 e che ad oggi si intende ricondotto alla fattispecie di ampliamento dei siti di cui sopra.

2.3 Strutture e impianti a servizio della cava

L'articolazione dei siti da riattivare e della cava da autorizzare della ditta "LU.PA. Cave s.n.c." è stata schematicamente rappresentata nell'allegata TAV. 08 – PLANIMETRIA GENERALE DELLO STATO DEI LUOGHI RAPPORTATA AL CATASTALE CON INDICAZIONE DEL PERCORSO DI ACCESSO in scala 1:1.000, dalla quale si può riscontrare che all'interno dell'area da destinare a cava non è presente alcun impianto o struttura a servizio della stessa.

Macchine mobili da cantiere

La ditta dispone delle seguenti macchine mobili da cantiere:

- N. 1 Scalzatrice
- N. 1 Bidisco Tipo Magisa MTV2530
- N. 1 Combinata Magisa MCSI 6030/serie n°0655
- N. 1 Quadratufi tre lati Mod. con nastro di ingresso e uscita
- N. 1 Intestatrice
- N. 1 Spaccatrice
- N. 1 Pala caricatrice Volvo constructionequipment L30B-Z/SX/immatricolato2006
- N. 1 Pala J.C.B. Tipo 416/1998

- N. 1 Carrello elevatore J.C.B. Tipo 930-4/2001
- N. 1 Carrello elevatore JCB con porta attrezzi Tipo 930 B 4/1992
- N. 1 Carrello elevatore Linde Tipo H30-02D
- N. 1 Escavatore idraulico cingolato New Holland Kobelco E245

Servizi

All'interno dell'area, in particolare nella parte da destinare alla coltivazione, verrà posizionato un monoblocco prefabbricato da destinare a servizi.

Il tutto è rappresentato nella TAV. 13 – SERVIZI.

Recinzione

Le aree interessate dal progetto saranno recintate con rete metallica di altezza pari a 2,00 mt.

In particolare

- nel Sito 1 (*fg. 12, p.lle 69 parte e 9 parte*) la recinzione dovrà essere interamente realizzata;
- nel Sito 2 (*fg. 12, p.lle 40 parte, 67 parte e 69 parte*) la recinzione metallica sarà realizzata a completamento di una parte già esistente parallelamente alla strada provinciale Gallipoli-Parabita;
- nell'Area da autorizzare in ampliamento (*fg. 12, p.lle 6 parte e 40 parte*) la recinzione sarà realizzata lungo tutto il confine ad eccezione di parte del confine nord, dove è presente un fronte di cava con una quota superiore a quella dell'attuale piano dell'area da ampliare e che, pertanto, costituisce già una protezione naturale.

L'accesso alle diverse aree sarà garantito da un cancello in carpenteria metallica.

Tutto quanto descritto è graficamente illustrato nelle TAV. 12a – RECINZIONE – SITO 1, TAV. 12b – RECINZIONE – SITO 2 e TAV. 12c – RECINZIONE – AREA DA AUTORIZZARE IN AMPLIAMENTO.

2.4 Progetto di coltivazione e di recupero ambientale

Il progetto in oggetto, come già detto, prevede il recupero ambientale delle aree scavate in assenza di titolo autorizzativo o con titolo scaduto e la coltivazione, con il successivo recupero ambientale di un'area in ampliamento a quelle già coltivate.

Il ripristino ambientale dei siti da recuperare avrà inizio *prima* dell'avvio dei lavori di coltivazione dell'area in ampliamento e proseguirà contestualmente alla coltivazione così da consentire alla ditta di poter proseguire la propria attività lavorativa garantendo, in ogni caso e *prioritariamente*, il recupero ambientale di quanto scavato in difformità.

2.4.1 Progetto di coltivazione

Dalla cava in questione verranno estratti blocchi di carparo che saranno utilizzati dalla stessa ditta per la preparazione di manufatti in pietra o utilizzati per l'edilizia e forniti a imprese edili operanti nella zona.

L'attuale morfologia dei suoli posti al confine della cava per cui si richiede l'autorizzazione ha condizionato il presente progetto di coltivazione.

L'attività estrattiva ha determinato la morfologia tipica della “cava a fossa” ove le buone caratteristiche geomeccaniche dei litotipi presenti nell'area d'intervento hanno consentito tagli verticali anche di notevole altezza, come abitualmente è stato finora in quasi tutte le cave di calcarenite da taglio del Salento.

Nel progetto di coltivazione, in adempimento a quanto stabilito dall'art. 104 del D.P.R. 128/59 “Norme di polizia delle miniere e delle cave” è stata imposta la distanza di 20 m da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tranvie e da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette. Per quanto riguarda la distanza dello scavo da altrui proprietà è stata applicata, sul lato sud, la “*legge solonica*” che tale distanza sia almeno pari alla profondità

dello scavo. Sui lati nord e ovest è stato previsto di coltivare sul confine previa autorizzazione del confinante. In particolare sul confine ovest insiste una cava coltivata fino alla profondità di circa mt 35,00 mt s.l.m.. Tendendo conto, inoltre, dello stato dei luoghi dell'area di pertinenza, per cercare di uniformare la morfologia dei piani di scavo si prevede che la prima fase di coltivazione dell'allegato progetto si attesti ad una quota pari a circa quelle dell'intorno dell'area da scavare.

Per aumentare la stabilità delle scarpate finali, la coltivazione sarà effettuata "a gradoni". In particolare si prevede la realizzazione di due gradoni aventi il primo alzata pari a mt 11.00 e il secondo pari a mt 10.00 e pareti inclinate di circa 85°.

I volumi sono stati calcolati considerando come base il piano campagna posto a 47.00/48.00 mt s.l.m. ed attribuendo alle scarpate finali la morfologia descritta precedentemente. Da siffatti calcoli si è dedotto che dalla coltivazione della cava possono estrarsi circa 87.130 m³.

Poiché si presume che i prelievi di materiale dalla cava della ditta "LU.PA. CAVE s.n.c.", ammonteranno annualmente a circa 5.808 mc, il materiale estraibile potrà soddisfare per circa 15 anni le esigenze della ditta.

Il presente piano di coltivazione è stato leggermente variato rispetto a quello presentato in data 18/12/2019 e sul quale sono stati rilasciati i pareri citati precedentemente. Si fa, però, presente che *il volume totale che si prevede di estrarre è inferiore a quello inizialmente previsto* e che le modifiche sono state apportate per adeguare il progetto all'attuale stato dei luoghi delle aree poste al confine.

I lavori estrattivi si svilupperanno secondo fasi successive in modo da programmare e realizzare contestualmente, come detto sopra, anche il recupero ambientale della cava e degli altri siti da ripristinare. Si prevedono 5 fasi di

coltivazione, di cui le prime quattro di estrazione e l'ultima di sistemazione del materiale di sfrido.

1° FASE: La prima fase di coltivazione interessa una superficie di mq 3.280 e l'estrazione del carparo fino alla profondità di mt 36.00 s.l.m.. Saranno estratti circa 39.360 m³, di cui 7.872 m³ di sfrido e 31.488 m³ di carparo (TAV. 18 - PROGETTO DI COLTIVAZIONE: FASE 1 (***Area da autorizzare in ampliamento***)). Il materiale di sfrido sarà depositato temporaneamente nell'area di pertinenza per essere utilizzato per il colmamento del fondo cava a lavori di coltivazione ultimati.

2° FASE: La seconda fase di coltivazione prevede l'approfondimento di parte delle aree interessate dalla prima fase di coltivazione fino alla quota di mt. 26.00 s.l.m. per una superficie complessiva di mq 1.480. Saranno estratti circa 14.800 m³, di cui 2.960 m³ di sfrido e 11.840 m³ di carparo (TAV. 19 - PROGETTO DI COLTIVAZIONE: FASE 2 (***Area da autorizzare in ampliamento***)). Il materiale di sfrido sarà depositato nelle aree di pertinenza poste ad est dell'area di cava.

3° FASE: La terza fase di coltivazione interessa una superficie di mq 1.970 e l'estrazione del carparo fino alla profondità di mt 36.00 s.l.m.. Saranno estratti circa 21.670 m³, di cui 4.334 m³ di sfrido e 17.336 m³ di carparo (TAV. 20 - PROGETTO DI COLTIVAZIONE: FASE 3 (***Area da autorizzare in ampliamento***)). Il materiale di sfrido sarà depositato in parte nelle aree di pertinenza poste ad est dell'area di cava ed in parte nelle aree interessate dalla seconda fase di coltivazione.

4° FASE: La quarta fase prevede l'approfondimento delle aree interessate dalla terza fase di coltivazione fino alla quota di mt. 26.00 s.l.m. per una superficie complessiva di mq 1.130. Saranno estratti circa 11.300 m³, di cui 2.260 m³ di sfrido e 7.910 m³ di carparo. Il materiale di sfrido sarà depositato nelle aree interessate dalla terza fase di coltivazione e non interessate

all'approfondimento fino a quota 26.00 mt s.l.m. (TAV. 21 - PROGETTO DI COLTIVAZIONE: FASE 4 (**Area da autorizzare in ampliamento**)).

5° FASE: L'ultima fase di coltivazione prevede la sistemazione del materiale di sfrido derivante dalle attività di estrazione. Il vuoto di cava sarà colmato per un'altezza di 10,00 mt ossia fino a una quota pari a 36.00 mt s.l.m. (TAV. 22 - PROGETTO DI COLTIVAZIONE: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE COLMATE CON IL MATERIALE DI SFRIDO (**Area da autorizzare in ampliamento**)).

PROGRAMMA DI ESTRAZIONE

FASE	VOLUME TOTALE (m ³)	CARPARO (m ³)	SFRIDO (m ³)	DURATA (mesi)
I	39.360	31.488	7.872	82
II	14.800	11.840	2.960	30
III	21.670	17.336	4.334	45
IV	11.300	9.040	2.260	23
Totale	87.130	69.704	17.426	180

E' opportuno evidenziare che i ritmi estrattivi sono determinati dall'andamento del mercato legato allo sviluppo dell'edilizia. Pertanto, la durata della coltivazione deve intendersi puramente indicativa poiché i suddetti ritmi potrebbero subire incrementi o decrementi in funzione dell'andamento del mercato.

2.4.2 Regimazione delle acque piovane

Le N.T.A. del PRAE stabiliscono che *“l'ingresso in cava di acque di dilavamento deve essere evitato attraverso la costruzione di un'adeguata rete di fossi di guardia intorno ai cigli di coltivazione, collegati con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente. I percorsi dei fossi di guardia devono risultare nelle cartografie del progetto di coltivazione.*

Quando la morfologia dei luoghi non lo consente, il fosso di guardia dovrà essere costruito sul gradone più elevato del fronte di cava”.

Analizzando le caratteristiche morfologiche dell'area in esame è stato osservato che le caratteristiche topografiche e la buona permeabilità delle calcareniti che vi affiorano rendono nulla la predisposizione al ruscellamento delle acque meteoriche. Il rapido drenaggio nel sottosuolo delle acque meteoriche, inoltre, è agevolato dall'accentuato stato di fratturazione del calcare.

Le citate N.T.A. del PRAE richiedono, inoltre, che *“Le acque piovane ricadenti nell'area di cava devono essere smaltite tramite un'adeguata rete di canali di drenaggio. I percorsi dei canali di drenaggio devono risultare nelle cartografie del progetto di coltivazione.”*

Per evitare l'eventuale ristagno di acque meteoriche sul fondo della cava a quest'ultimo sarà conferita una leggera pendenza verso la scarpata dove l'acqua verrà convogliata in una trincea drenante. Al piede dei gradoni, saranno realizzati tratti di trincea drenante, che sarà colmata con materiale calcareo di pezzatura decrescente verso l'alto.

Si rammenta, infine, che nella cava in oggetto non sussistono le condizioni (superfici pavimentate ecc.) per l'applicazione dei *“Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all'art. 39 D. Lgs. 152/99 come novellato dal D. Lgs 258/00”* stabiliti dal Piano Direttore del Commissario per l'emergenza ambientale in Puglia.

2.4.3 Recupero ambientale

2.4.3.1 Premessa

Dallo studio delle varie componenti ambientali, e in particolare dell'Uso del Suolo, della Vegetazione, del Clima e del Paesaggio sono emersi alcuni importanti elementi utili nella programmazione degli interventi da predisporre

per la riqualificazione territoriale della cava sita in località “Mater Gratiae”. Di seguito vengono riportati i più significativi:

1. il bacino, sulla base dei dati climatici e delle risultanze dell'analisi geopedologica, rientra nella Zona Fitoclimatica del Lauretum, sottozona calda (Lauretum di 2° tipo di Pavari);
2. nel bacino sono scomparse quasi completamente le fitocenosi spontanee (Bosco Sempreverde, Macchia) caratteristiche di questo ambiente pedoclimatico;
3. il territorio circostante il lotto d'intervento è principalmente destinato ad attività estrattiva ed altre parti destinate ad attività agricola, con coltivazione di cereali, olivo e vigna e zone incolte;
4. nell'ambito territoriale oggetto di studio è presente un bosco sufficientemente lontano dall'area d'intervento.

Pertanto, sulla base delle riflessioni prima riportate e, in particolare, considerando che nel bacino analizzato sono ormai quasi del tutto assenti sia le fitocenosi naturali che naturaliformi artificiali, pare opportuno orientare gli interventi di riqualificazione e inserimento territoriale del progetto proposto prevalentemente verso forme di tipo naturalistico mediante l'impianto di essenze autoctone e/o di consolidato inserimento nel paesaggio locale.

Si propone la ricostituzione della tipica “Macchia Mediterranea” salentina disponendo le piante in forma naturaliforme, cioè casuale e disordinata. Le specie scelte, oltre ad essere autoctone e reperibili sul mercato vivaistico, sono anche di facile attecchimento. La densità media d'impianto suggerita è di 1.600 piante per ettaro.

2.4.3.2 Progetto di recupero ambientale

Il ripristino ambientale dei siti da recuperare, e indicati come Sito 1 e Sito 2, come già detto, avrà inizio prima dell'avvio dei lavori di coltivazione dell'area in

ampliamento e proseguirà contestualmente alla coltivazione garantendo, in ogni caso e prioritariamente, il recupero ambientale di quanto scavato in difformità.

Il progetto di recupero ambientale si articola nelle seguenti fasi.

PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE **SITO 1**

1° FASE: La prima fase di recupero ambientale del Sito 1 prevede la stesura e il rimodellamento del materiale di sfrido già presente nell'area e derivante dalle precedenti operazioni di escavazione sulle zone prive di vegetazione. Sarà inoltre realizzata la recinzione lungo il perimetro del sito. (TAV. 14 – PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE: FASE 1 (**Sito 1**)).

2° FASE: La seconda e ultima fase di recupero ambientale del Sito 1 prevede la stesura di terreno vegetale, adeguatamente lavorato e concimato, sulle aree prive di vegetazione e per un'altezza di 0,20 mt a cui seguirà la piantumazione di essenze autoctone tipiche della macchia mediterranea e la formazione di prato rustico polifita (TAV. 15 – PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE: FASE 2 (*Sistemazione finale* – **Sito 1**)).

PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE **SITO 2**

1° FASE: La prima fase di recupero ambientale del Sito 2 prevede l'abbattimento di un setto nella parte est dell'area in oggetto al fine di garantire la sicurezza del sito. Si precisa che tale materiale non verrà commercializzato, ma utilizzato per la sistemazione dell'area. Il materiale di cava derivante dall'abbattimento del setto è pari a circa 1.320 mq. Parte di questo, circa 640 mc, sarà utilizzato per il ritombamento di un pozzo adiacente al setto stesso come prescritto nell'Ordinanza di cui sopra; un'altra parte, pari a circa 680 mc, sarà impiegata per il colmamento di una porzione del fondo cava in una zona posta a sud dell'area in oggetto. Il materiale di sfrido derivante dalle precedenti operazioni di escavazione e presente nell'area verrà utilizzato all'interno dell'area stessa per il rimodellamento del fondo cava. Sarà inoltre realizzata la

recinzione lungo il perimetro del sito. (TAV. 16 – PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE: FASE 1 (**Sito 2**)).

2° FASE: La seconda fase di recupero ambientale prevede la stesura di terreno vegetale, adeguatamente lavorato e concimato sulle aree scavate in assenza di autorizzazione per un'altezza media di 0,30 mt a cui seguirà la piantumazione di essenze autoctone tipiche della macchia mediterranea e la formazione di prato rustico polifita. (TAV. 17 – PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE: FASE 2 (*Sistemazione finale* – **Sito 2**)).

PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE AREA DA AUTORIZZARE ALL'AMPLIAMENTO

1° FASE: La prima fase di recupero ambientale di tale area prevede (ove possibile) la piantumazione della barriera arborea perimetrale e la realizzazione della recinzione lungo il perimetro della cava. Questa fase è precedente all'inizio dei lavori di coltivazione (TAV. 24 – PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE: FASE 1 (**Area da autorizzare in ampliamento**)).

2° FASE: La terza fase di recupero prevede il recupero delle scarpate e la piantumazione di alberi e arbusti, previo ripristino del terreno vegetale, nelle aree interessate dalla prima fase di coltivazione e la stesura del terreno vegetale sul fondo cava precedentemente colmato con il materiale di sfrido riveniente dalla coltivazione e sulla pertinenza di cava; verranno formate le pendenze e le canalette per la raccolta delle acque meteoriche (TAV. 25 – PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE: FASE 2 (**Area da autorizzare in ampliamento**)).

3° FASE (Sistemazione finale): L'ultima fase prevede il completamento del recupero ambientale con la piantumazione del prato e la messa a dimora di essenze di macchia mediterranea nel fondo cava e nelle aree di pertinenza. Saranno, inoltre, dismessi gli eventuali impianti esistenti all'interno della cava e utilizzati per l'attività estrattiva (TAV. 26 – PROGETTO DI RECUPERO

AMBIENTALE: FASE 5 (*Sistemazione finale – **Area da autorizzare in ampliamento***)).

Il terreno vegetale sarà adeguatamente lavorato e concimato, per ospitare i semi del prato, gli arbusti o gli alberi. Per favorire l'attecchimento e la crescita, alberi e arbusti, durante la stagione vegetativa dei primi 5 anni successivi alla messa a dimora, verranno periodicamente irrigati, concimati e zappettati.

Alla base della scarpata sarà posta una canaletta per la raccolta delle acque meteoriche (TAV. 28 - PARTICOLARE SCARPATE).

3 VALUTAZIONE DEL TIPO E DELLE QUANTITÀ DEI RESIDUI E DELLE EMISSIONI PREVISTI RISULTANTI DALL'ATTIVITÀ DEL PROGETTO PROPOSTO

Questo paragrafo sintetizza i contenuti dei commi c) e d) del punto 2 dell'art. 8 della L.R. n. 11/2001 che richiedono una “valutazione del tipo e delle quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni ecc) risultanti dall'attività di progetto” e “la descrizione delle tecniche prescelte per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontandole con le migliori tecniche disponibili”.

L'attività estrattiva è finalizzata alla produzione di materiali da utilizzare direttamente o indirettamente in edilizia.

I rifiuti solidi urbani e/o assimilabili saranno costituiti essenzialmente dai normali rifiuti solidi derivanti dalle attività connesse con la presenza del personale. Raccolti in contenitori ubicati in punti strategici, questi rifiuti saranno smaltiti seguendo le istruzioni impartite dal Comune di Gallipoli.

Produzione di rifiuti speciali si avrà dalla ordinaria attività di manutenzione di macchinari, attrezzature, mezzi meccanici, ecc. Oli esausti, parti meccaniche obsolete, pneumatici fuori uso ecc. verranno, subito dopo la produzione, consegnati a ditta autorizzata alla raccolta. A tal proposito si rammenta che la ditta LU.PA. CAVE s.n.c. sarà tenuta al rispetto delle leggi in materia di protezione dell'ambiente, in particolare di produzione e conferimento di rifiuti (registro carico-scarico, presentazione del MUD con indicazione del tipo e delle quantità di rifiuti prodotti, ditte cui verranno conferiti ecc.).

Gli scarichi gassosi saranno quelli emessi dalle macchine previste nel ciclo produttivo. Le emissioni in atmosfera non produrranno danno sensibile all'ambiente in quanto tali macchine sono provviste dei dispositivi previsti dalle norme vigenti per gli automezzi.

Rumore, vibrazioni e polveri sono le emissioni connesse con l'attività estrattiva.

Il rumore è connesso a quello dei macchinari di cantiere ed all'uso delle macchine operatrici di cava. Tutte le macchine da utilizzare hanno livelli di rumorosità tali da non provocare danni al personale impiegato.

Le vibrazioni possono derivare soltanto dall'uso di esplosivo in cava. Nel caso in esame, invece, la coltivazione avverrà utilizzando esclusivamente mezzi meccanici.

Produzione di polveri si potrà avere soprattutto dall'utilizzo e dal movimento dei mezzi lungo la viabilità interna alla cava e dalle macchine utilizzate per l'estrazione della pietra. Tali attrezzature producono una quantità minima di polveri e pertanto si può ragionevolmente supporre che la diffusione di polveri sarà mantenuta ben al di sotto dei limiti stabiliti dalla normativa attualmente in vigore. Dovendo quantificare il livello della concentrazione di polveri prodotte dall'attività di cava si può affermare che non sarà superiore a 5 mg/Nm^3 come anche riportato nella relazione sulla valutazione previsionale dell'impatto atmosferico con metodo Calpuff (ALL. N).

Relativamente alla qualità delle emissioni, essendo il materiale coltivato costituito prevalentemente da CaCO_3 , è da ritenersi che anche le polveri avranno identica composizione.

In conclusione, si può affermare che l'esercizio della cava non comporterà emissione di inquinanti. L'attività, infatti, è inserita, nell'ambito del D.P.R. 25.07.1991, tra quelle ad emissioni poco significative e a ridotto inquinamento atmosferico.

Gallipoli, Maggio 2025

I Tecnici

Ing. Gianluca Tommasi

Arch. Mariagrazia Tramacere